

Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

Premessa

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla legge 4 agosto 2022 n. 127, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021”, relativamente alla direttiva (UE) 1187/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

La rete transeuropea dei trasporti comprende una struttura a due livelli che si articola in una rete globale (rete Comprehensive) e in una rete centrale (rete Core); quest'ultima, costituita sulla base della rete globale, assume valore strategico per lo sviluppo delle reti.

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 stabilisce l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050, conferendo, in particolare, priorità ai collegamenti transfrontalieri, migliorando l'interoperabilità e contribuendo all'integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell'Unione europea.

La direttiva UE n. 1187/2021 (di seguito, la direttiva), adottata per sostenere la realizzazione tempestiva della rete centrale TEN-T entro il 2030, trae origine dal fatto che molti investimenti di progetti volti al completamento della suddetta rete sono soggetti a molteplici, diverse e complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni che possono, oltre che ingenerare incertezze nei potenziali promotori e investitori, comportare realizzazioni delle opere non in linea con le originarie previsioni.

La direttiva riguarda, quindi, le procedure di autorizzazione connesse ai progetti al fine di aumentare l'efficienza delle stesse, semplificandole e armonizzandole, al fine di consentire una progressione nella realizzazione della rete TEN-T.

La direttiva, inoltre, si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa.

Il termine dell'esercizio della delega è previsto il 10 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 24.12.2012 in ragione del termine di recepimento della direttiva del 10 agosto 2023, come disposto dall'articolo 11, comma 1, della medesima direttiva.

Le disposizioni normative proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo descrive l'ambito di applicazione del decreto legislativo e, in linea con il dettato normativo, prevede che il decreto si applichi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti che ricadono nel territorio nazionale (come individuate nell'allegato 1 al decreto) e di altri progetti sui corridoi della rete centrale



(individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013) il cui costo totale superi i 300.000.000 di euro.

Nell'ambito di applicazione del decreto sono esclusi i progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni, come individuate dagli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

Lo schema di decreto, inoltre, si applica agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso.

Articolo 2 – Definizioni

Nell'articolo sono riportate, seguendo lo stesso ordine e il medesimo contenuto indicato nella direttiva, le definizioni di: decisione di autorizzazione, procedura di autorizzazione, progetto, progetto transfrontaliero, promotore del progetto, autorità designata e autorità comune.

Articolo 3 – Carattere prioritario

L'articolo specifica che tutte le autorità, comprese le autorità designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordino priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto. Alla luce della presente disposizione normativa, il carattere prioritario è da intendersi in termini di velocizzazione delle procedure autorizzative dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto.

E' previsto che, nei casi in cui la disciplina nazionale contempri procedure specifiche di autorizzazione per progetti a carattere prioritario, permanga l'applicazione di tali disposizioni per i progetti che ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini stabiliti dal decreto stesso.

Articolo 4 - Autorità designata

L'articolo individua le autorità designate nelle direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della modalità di trasporto, identificata nelle infrastrutture di trasporto stradale e autostradale, ferroviario, nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità, pubblico locale e urbano e marittimo e per vie d'acqua interne, nonché sulla base degli interventi previsti da leggi speciali.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata è individuata nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). La necessità che l'ENAC comunichi alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni attività svolta in qualità di autorità designata è da ricondurre al potere di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'Enac previsto dagli articoli 2 e 11 del D.lgs n. 250 del 25 luglio 1997.

L'autorità designata è altresì individuata nel Commissario straordinario, nel caso di specifici progetti per i quali egli sia stato designato ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 32/2019.

Sono elencati, in linea con il contenuto della direttiva, i principali compiti devoluti alle autorità designate.

Sono fatte salve le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione e la possibilità, per il promotore del progetto, di contattare le singole autorità in merito a specifiche autorizzazioni o pareri che saranno parte della decisione di autorizzazione.



Articolo 5 – Durata della procedura di autorizzazione

L'articolo definisce la durata massima della procedura di autorizzazione che non può essere superiore a quattro anni. Tale termine non comprende i periodi necessari per avviare eventuali procedure di ricorso e i periodi necessari ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva.

Esso riconosce all'autorità designata la possibilità di accordare al massimo due proroghe, che risultino adeguate rispetto al termine di quattro anni, in casi debitamente giustificati. La durata delle proroghe è stabilita caso per caso; le deroghe sono debitamente motivate e sono limitate al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione.

Il paragrafo 5 dell'articolo 5 della direttiva esclude la responsabilità dello Stato allorché il periodo di 4 anni, eventualmente prorogato, non sia stato rispettato, laddove il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto; il comma 5 dell'articolo in esame recepisce tale indicazione.

Articolo 6 – Procedura di autorizzazione

L'articolo 6 contiene l'elencazione degli obblighi che il soggetto promotore deve adempiere affinché il progetto possa essere presentato e il contenuto delle informazioni che l'autorità designata è tenuto a fornire.

La data di ricevimento del progetto da parte del promotore all'autorità designata o, se del caso, all'autorità comune identifica l'inizio della procedura di autorizzazione. E' prevista la possibilità di rigettare l'istanza mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal suo ricevimento, salvo termini più stringenti previsti dalla normativa vigente, qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni previsto al comma 2, lettera a) dello stesso articolo.

Sono poi previsti gli obblighi gravanti in capo alle autorità designate che sono tenute a fornire indicazioni di carattere generale che fungano da orientamento per le istanze, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. A tal fine vengono fornite le indicazioni relative ai termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi, le informazioni generali relative all'ambito di applicazione e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere e i recapiti delle autorità e delle parti interessate di norma coinvolte.

L'articolo prevede, infine, che la procedura di autorizzazione non pregiudichi l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente. Il comma in esame recepisce il medesimo contenuto indicato nel considerando 12 della direttiva, prevedendo l'obbligo di rispettare i requisiti stabiliti dal diritto internazionale ed europeo nel corso della procedura di autorizzazione, con un particolare riferimento ai requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana in ragione della rilevanza di detti diritti fondamentali.

Articolo 7 – Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione



In relazione al procedimento autorizzativo, l'articolo stabilisce che per i progetti transfrontalieri, l'autorità designata cooperi con le autorità designate degli altri Stati membri interessati al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune, nella misura in cui tale coordinamento sia possibile e appropriato, tenuto conto del grado di preparazione o di maturità del progetto transfrontaliero. È, inoltre, stabilita la salvaguardia anche degli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in ragione della rilevanza della tutela ambientale.

Prevede poi la possibilità di istituire un'autorità comune per i progetti transfrontalieri e gli obblighi di informazione ai coordinatori europei da parte delle autorità designate.

Articolo 8 – Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri

L'articolo prevede che, qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applica il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro; in deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tale diritto è determinato in conformità all'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione della legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.

Sancisce inoltre che, per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, la controllata applichi il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.

Articolo 9 – Relazione

Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo della Commissione europea di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della direttiva e dei relativi risultati, l'articolo in esame prevede che ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite, trasmetta alla Commissione europea una relazione contenente informazioni in merito al numero delle procedure di autorizzazione svolte ai sensi del decreto, la durata media delle stesse, il numero di procedure che hanno superato il termine e la creazione di eventuali autorità comuni.

Articolo 10 – Disposizioni transitorie

All'articolo è previsto che, coerentemente con quanto stabilito nella direttiva, il decreto non si applichi ai progetti la cui procedura di autorizzazione è stata avviata prima del 10 agosto 2023.

E' inoltre stabilito che l'articolo 8 si applichi solo agli appalti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non sia previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.



Si afferma poi che l'articolo 8 non si applichi agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile ai suoi appalti a tale data.

Si prevede che si proceda, secondo le modalità previste nell'articolo 36 della legge n. 234/2012, con l'aggiornamento tecnico dell'allegato al decreto laddove si verificano delle modifiche all'allegato della direttiva (UE) 1187/2021.

Articolo 11 – Clausola di invarianza finanziaria

In materia finanziaria, l'articolo prevede che l'attuazione del decreto non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, pertanto, le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Costituisce, infine, parte integrante dello schema di decreto un allegato, che contiene l'elenco dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti, riguardanti il territorio italiano, sulla base dell'elenco dei collegamenti individuati in via preliminare dalla direttiva nel relativo allegato.



<p>giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi in virtù di un ordinamento giuridico interno e di un diritto amministrativo nazionale che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell'area geografica interessata fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale;</p> <p>2) «procedura di concessione delle autorizzazioni»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un singolo progetto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorità o dalle autorità di uno Stato membro, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale ad eccezione della pianificazione urbana o dell'uso del suolo, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;</p> <p>3) «progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto che mira a migliorare la capacità, la sicurezza e l'efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione;</p> <p>4) «progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o più Stati membri;</p> <p>5) «promotore del progetto»: il richiedente un'autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorità che dà avvio a un progetto;</p> <p>6) «autorità designata»: l'autorità che rappresenta il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilita il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di concessione delle autorizzazioni in conformità della presente direttiva;</p> <p>7) «autorità comune»: un'autorità istituita di comune accordo tra due o più Stati membri per facilitare le procedure di concessione delle autorizzazioni relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorità comuni istituite da autorità designate qualora a tali autorità designate sia stato conferito il potere dagli Stati membri di istituire autorità comuni.</p>	
<p align="center">Articolo 3 - Carattere prioritario</p> <p>1. Gli Stati membri si adoperano per garantire che tutte le autorità, compresa l'autorità designata, coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni, esclusi gli organi giurisdizionali, accordino priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dalla presente direttiva.</p>	<p>I paragrafi 1 e 2 sono stati recepiti nell'articolo 3 rubricato Carattere prioritario</p>



<p>2. Qualora il diritto nazionale preveda procedure specifiche per la concessione delle autorizzazioni per progetti prioritari, gli Stati membri garantiscono, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini di cui alla presente direttiva, che i progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva siano trattati nell'ambito di tali procedure. Ciò non impedisce agli Stati membri di provare procedure specifiche di concessione delle autorizzazioni in un numero limitato di progetti, al fine di valutarne l'eventuale estensione ad altri progetti, senza dover applicare tali procedure a progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.</p> <p>3. Il presente articolo non pregiudica le decisioni in materia di bilancio.</p>	<p>Il paragrafo 3 è stato recepito nell'articolo 11 rubricato Clausola di invarianza finanziaria</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Autorità designata</p> <p>1. Entro il 10 agosto 2023 ciascuno Stato membro designa, all'opportuno livello amministrativo, autorità che fungano da autorità designata.</p> <p>2. Se del caso, uno Stato membro può designare, come autorità designata, autorità diverse in funzione del progetto o della categoria di progetti, del modo di trasporto o dell'area geografica. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché sia designata un'unica autorità per un dato progetto e una data procedura di rilascio delle autorizzazioni.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per fornire ai promotori dei progetti informazioni facilmente accessibili circa l'identità dell'autorità designata per un determinato progetto.</p> <p>4. Gli Stati membri possono conferire all'autorità designata il potere di adottare la decisione di autorizzazione. Qualora abbia il potere di adottare la decisione di autorizzazione conformemente al primo comma, l'autorità designata verifica che tutti i pareri, le decisioni e le autorizzazioni necessari ai fini della decisione di autorizzazione siano stati ottenuti e notifica la decisione di autorizzazione al promotore del progetto.</p> <p>5. Se l'autorità designata non è autorizzata ad adottare la decisione di autorizzazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione.</p>	<p>I paragrafi 1 e 2 sono stati recepiti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 rubricato Autorità designata</p> <p>Il paragrafo 3 è stato recepito al comma 4 dell'articolo 4</p> <p>In quanto facoltativo, il paragrafo 4 non è stato recepito</p> <p>Il paragrafo 5 è stato recepito al comma 5 lettera d) dell'articolo 4</p>



<p>6. Gli Stati membri possono conferire all'autorità designata il potere di stabilire termini indicativi per diverse fasi intermedie della procedura di concessione delle autorizzazioni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo il termine di quattro anni di cui a tale paragrafo.</p> <p>7. L'autorità designata:</p> <p>a) è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura che conduce all'assunzione della decisione di autorizzazione relativa a un determinato progetto;</p> <p>b) fornisce al promotore del progetto, se previsto dal diritto nazionale, la descrizione dettagliata della domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 4, comprese informazioni dettagliate sui termini indicativi relativi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, in conformità del termine di quattro anni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;</p> <p>c) vigila sul calendario del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 4;</p> <p>d) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, orientamenti per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione e pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, decisioni e tutti i pareri che devono essere ottenuti e forniti e ai fini della decisione di autorizzazione.</p> <p>L'autorità designata può anche fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e/o i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sia stata respinta.</p> <p>8. Il paragrafo 7 non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni, né la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni, o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.</p>	<p>In quanto facoltativo, il paragrafo 6 non è stato recepito</p> <p>Il paragrafo 7 è stato recepito al comma 5 dell'articolo 4</p> <p>La lettera b) non è stata recepita in quanto la normativa nazionale non prevede tale possibilità</p> <p>Il paragrafo 7 ultimo capoverso è stato recepito alla lettera e) comma 5 dell'articolo 4.</p> <p>Il paragrafo 8 è stato recepito al comma 6 dell'articolo 4</p>
<p>Articolo 5 – Durata della procedura di concessione delle autorizzazioni</p> <p>1. Gli Stati membri prevedono una procedura di concessione delle autorizzazioni, compresi i termini per tale procedura, che non sia superiore a quattro anni dall'inizio della procedura di</p>	<p>Il paragrafo 1, primo capoverso, è stato recepito al comma 1 dell'articolo 5 rubricato Durata della procedura di autorizzazione. In quanto</p>



<p>concessione dell'autorizzazione. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie al fine di ripartire il periodo disponibile in diverse fasi conformemente al diritto dell'Unione e nazionale.</p> <p>2. Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e giudiziale e ricorsi giurisdizionali dinanzi a organi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva.</p> <p>3. Il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di prevedere che la procedura di concessione delle autorizzazioni sia completata tramite un atto legislativo nazionale, nel cui caso la procedura per l'adozione di detto atto può, in deroga al paragrafo 1, eccedere il periodo di quattro anni purché i lavori preparatori sulla cui base tale atto legislativo è adottato si concludano entro tale termine. I lavori preparatori si considerano conclusi quando lo specifico atto legislativo nazionale è presentato al parlamento nazionale.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in casi debitamente giustificati, si possa concedere una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1. La durata della proroga è stabilita caso per caso, è debitamente giustificata ed è limitata allo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e di rilasciare la decisione di autorizzazione. Quando tale proroga è concessa, il promotore del progetto è informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.</p> <p>5. Gli Stati membri non sono ritenuti responsabili allorché il periodo di quattro anni di cui al paragrafo 1, prorogato a norma del paragrafo 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.</p>	<p>facoltativo, il secondo capoverso del paragrafo 1 non è stato recepito.</p> <p>Il paragrafo 2 è stato recepito al comma 2 dell'articolo 5</p> <p>Il paragrafo 3 è stato recepito al comma 3 dell'articolo 5</p> <p>Il paragrafo 4 è stato recepito al comma 4 dell'articolo 5</p> <p>Il paragrafo 5 è stato recepito al comma 5 dell'articolo 5</p>
<p>Articolo 6 – Organizzazione della procedura di concessione delle autorizzazioni</p> <p>1. Il promotore del progetto notifica il progetto all'autorità designata o, se del caso, all'autorità comune istituita in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2. La notifica del progetto da parte del promotore del progetto determina l'inizio della procedura di rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>Il paragrafo 1 è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 6 rubricato Procedura di autorizzazione</p>



<p>2. Al fine di agevolare la valutazione della maturità del progetto, gli Stati membri possono definire il livello di dettaglio delle informazioni e i pertinenti documenti che il promotore del progetto deve fornire al momento della notifica di un progetto. Se il progetto non è maturo, la notifica è rifiutata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento della notifica.</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per le notifiche, in funzione, se del caso, del modo di trasporto interessato, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) informazioni generali relative all'ambito di applicazione materiale e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto; b) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi; e c) i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni e decisioni e ai vari pareri. <p>Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i pertinenti promotori dei progetti, in particolare attraverso portali d'informazione elettronici o fisici.</p>	<p>In quanto facoltativo, il primo capoverso del paragrafo 2 non è stato recepito. Il secondo capoverso del medesimo paragrafo è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 6.</p> <p>Il primo e il secondo capoverso del paragrafo 3 sono stati recepiti nel comma 2 dell'articolo 6. Il terzo capoverso del paragrafo 3 è stato recepito nel comma 3.</p>
<p>4. Al fine di agevolare il buon esito delle notifiche, gli Stati membri possono prevedere che l'autorità designata stabilisca, su richiesta del promotore del progetto, una descrizione dettagliata della domanda comprendente le informazioni seguenti adattate al singolo progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le singole fasi della procedura e i termini applicabili o, se assenti, i termini indicativi; b) l'ambito di applicazione materiale e il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto; c) un elenco delle autorizzazioni, decisioni e pareri che devono essere ottenuti dal promotore del progetto nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale; d) i recapiti delle autorità e delle parti interessate da coinvolgere in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi, anche durante la fase formale della consultazione pubblica. 	<p>In quanto facoltativo, il paragrafo 4 non è stato recepito.</p>



<p>5. La descrizione dettagliata della domanda resta valida durante la procedura di concessione delle autorizzazioni. Qualsiasi modifica apportata alla descrizione dettagliata della domanda è debitamente motivata.</p> <p>6. L'autorità designata può fornire al promotore del progetto, su richiesta, le informazioni che integrano gli elementi di cui al paragrafo 4.</p> <p>7. Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo di domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1.</p> <p>8. Le autorità coinvolte nella procedura di concessione delle autorizzazioni notificano all'autorità designata l'avvenuto rilascio delle richieste autorizzazioni e decisioni e dei richiesti pareri, o della decisione di autorizzazione.</p>	<p>Il paragrafo 5 non è stato recepito in quanto correlato al paragrafo 4 parimenti non recepito.</p> <p>In quanto facoltativo, il paragrafo 6 non è stato recepito</p> <p>Il paragrafo 7 è stato recepito al comma 4 dell'articolo 6</p> <p>Il paragrafo 8 è stato recepito al comma 5 dell'articolo 6</p> <p>E' stato introdotto il comma 6 che recepisce il contenuto del considerando 12 della Direttiva.</p>
<p>Articolo 7 - Coordinamento delle procedure transfrontaliere di concessione delle autorizzazioni</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché per i progetti che riguardano due o più Stati membri, le autorità designate di tali Stati membri cooperino al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di concessione delle autorizzazioni.</p> <p>2. Per i progetti transfrontalieri può essere istituita un'autorità comune</p> <p>3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i coordinatori europei designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 ricevano informazioni riguardanti le procedure di concessione delle autorizzazioni e che possano facilitare i contatti tra le autorità designate nell'ambito delle procedure di concessione delle autorizzazioni relative a progetti che riguardano due o più Stati membri.</p> <p>4. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e su richiesta, gli Stati membri forniscono ai coordinatori europei interessati, informazioni sulle misure adottate o che si prevede di adottare per permettere la conclusione della procedura di concessione delle autorizzazioni con il minor ritardo possibile.</p>	<p>Il paragrafo 1 è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 7 rubricato Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione. Inoltre, il comma 1 recepisce anche il contenuto del considerando 15 della Direttiva.</p> <p>Il paragrafo 2 è stato recepito nel comma 2 dell'articolo 7</p> <p>I paragrafi 3 e 4 sono stati recepiti nel comma 3 dell'articolo 7</p>



<p style="text-align: center;">Articolo 8 - Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri</p> <p>1. Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che l'organismo comune applichi il diritto nazionale di uno Stato membro; in deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tale diritto è determinato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.</p> <p>2. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per assicurare che la controllata applichi il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.</p>	<p>Il paragrafo 1 è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 8 rubricato Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri</p> <p>Il paragrafo 2 è stato recepito nel comma 2 dell'articolo 8</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 - Disposizioni transitorie</p> <p>1. La presente direttiva non si applica ai progetti le cui procedure di concessione delle autorizzazioni sono state avviate prima del 10 agosto 2023.</p> <p>2. L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione di gara ovvero, qualora non sia previsto l'avviso di indizione di gara, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.</p> <p>3. L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile ai suoi appalti a tale data.</p>	<p>Il paragrafo 1 è stato recepito nel comma 1 dell'articolo 10 rubricato Disposizioni transitorie</p> <p>Il paragrafo 2 è stato recepito nel comma 2 dell'articolo 10</p> <p>Il paragrafo 3 è stato recepito nel comma 3 dell'articolo 10</p> <p>E' stato introdotto il comma 4 che prevede la possibilità di aggiornare tecnicamente l'Allegato al decreto</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 – Relazioni</p> <p>1. Per la prima volta entro il 10 febbraio 2027 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva e ai relativi risultati.</p>	<p>Il paragrafo 1 non è stato recepito in quanto l'adempimento è in capo alla Commissione europea</p>



<p>2. La relazione si basa sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ogni due anni e per la prima volta entro il 10 agosto 2026 riguardo al numero di procedure di concessione delle autorizzazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, alla loro durata media e al numero di procedure che hanno superato il termine, nonché riguardo alla creazione di eventuali autorità comuni durante il periodo di riferimento.</p>	<p>Il paragrafo 2 è stato recepito nell'articolo 9 rubricato Relazione</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 – Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 agosto 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>	<p>L'articolo non richiede disposizioni nazionali di recepimento</p>
<p>--</p>	<p>L'articolo 11, rubricato Clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12 – Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva</p>	<p>L'articolo non richiede disposizioni nazionali di recepimento</p>
<p style="text-align: center;">Allegato</p>	<p>L'Allegato è stato recepito nell'allegato rubricato Allegato 1</p>



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto si compone di 11 articoli e di un allegato.

Art. 1

L'articolo disciplina l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di provvedimento normativo. Esso prevede che il decreto si applichi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti individuati nell'allegato al decreto e di altri progetti sui corridoi della rete centrale il cui costo totale superi i 300.000.000 di euro. Lo schema di decreto, inoltre, si applica agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

L'articolo reca, seguendo lo stesso ordine e il medesimo contenuto indicato nella direttiva, le definizioni di: decisione di autorizzazione, procedura di autorizzazione, progetto, progetto transfrontaliero, promotore del progetto, autorità designata e autorità comune.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

L'articolo riconosce il carattere prioritario, inteso in termini di velocizzazione delle procedure autorizzative, dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto. E' previsto che, nei casi in cui la disciplina nazionale contempli procedure specifiche di autorizzazione per progetti a carattere prioritario, permanga l'applicazione di tali disposizioni per i progetti che ricadono nell'ambito di applicazione del presente decreto, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini stabiliti dal decreto stesso.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

L'articolo individua le autorità designate nelle direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della modalità di trasporto, nonché sulla base degli interventi previsti da leggi speciali. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata è individuata nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza ed al controllo della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'autorità designata è, altresì, individuata nel Commissario straordinario, nel caso di specifici progetti per i quali egli sia stato designato ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 32/2019.

Al riguardo, si precisa che si tratta di attività che non determina aggravii procedurali né impegni aggiuntivi rispetto alle competenze istituzionali che già fanno capo all'ENAC. Tale attività sarà pertanto svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, peraltro già appositamente dedicate. Le medesime argomentazioni possono essere estese anche a tutte le altre autorità designate, in quanto:

- le attività previste dal decreto afferiscono al perimetro delle competenze delle Direzioni generali come già individuato dal relativo regolamento di organizzazione, e, pertanto, si dà



assicurazione che le stesse saranno svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- per quanto riguarda i Commissari, trattasi di attività già in linea con le attribuzioni del commissario eventualmente designato, che sarà svolta entro i limiti delle risorse finanziarie facenti capo allo stesso.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

L'articolo definisce la durata massima della procedura di autorizzazione che non può essere superiore a quattro anni dalla data di ricevimento del progetto, esclusi i periodi necessari per avviare eventuali procedure di ricorso e per attuare ogni decisione o misura che ne deriva. Tale termine è prorogabile al massimo due volte, in casi debitamente giustificati.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

L'articolo contiene l'elencazione degli obblighi a cui il soggetto promotore deve adempiere affinché il progetto possa essere presentato e il contenuto delle informazioni che l'autorità designata è tenuta a fornire.

Trattasi, pertanto, di disposizioni di natura procedurale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa, come peraltro espressamente statuito all'articolo 4, comma 4, che l'onere di pubblicazione sarà assolto tramite il sito istituzionale già esistente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, quindi, ad invarianza di risorse finanziarie.

Art. 7

L'articolo stabilisce che, in caso di progetti transfrontalieri, l'autorità designata possa cooperare con le autorità designate degli altri Stati membri interessati dal progetto e che vi sia la possibilità di istituire un'autorità comune.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, infatti, che, trattandosi di mera facoltà, la disposizione è neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.

Art. 8

L'articolo prevede che, nel caso di appalti pubblici nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applichi il relativo diritto nazionale vigente di uno Stato membro. Sancisce inoltre che, per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, la controllata applichi la legislazione nazionale di uno Stato membro o il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9

L'articolo stabilisce le modalità del monitoraggio biennale che verrà svolto, a partire dal 10 agosto 2026, mediante la redazione di una relazione che sarà trasmessa alla Commissione europea dal



Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite.

L'attività di monitoraggio rientra tra le attività di natura istituzionale del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

L'articolo individua le disposizioni transitorie previste per l'applicazione del decreto. Inoltre, prevede che, secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, si proceda all'eventuale aggiornamento tecnico dell'allegato al decreto.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

L'articolo prevede che il decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo: schema di decreto legislativo di attuazione della legge 4 agosto 2022 n. 127, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021”, relativamente alla direttiva (UE) 1187/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto proposto ha come obiettivo il recepimento della direttiva (UE) 1187/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), in attuazione della legge 4 agosto 2022 n. 127 che delega il Governo al suddetto recepimento.

Il termine dell'esercizio della delega è previsto il 10 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 in ragione del termine di recepimento della direttiva del 10 agosto 2023, come disposto dall'articolo 11, comma 1, della medesima direttiva.

Nel dettaglio, la direttiva, adottata per sostenere la realizzazione tempestiva della rete centrale TEN-T entro il 2030, trae origine dal fatto che molti investimenti di progetti volti al completamento della suddetta rete sono soggetti a molteplici, diverse e complesse procedure di rilascio delle autorizzazioni, che possono, oltre che ingenerare incertezze nei potenziali promotori e investitori, comportare realizzazioni delle opere non in linea con le originarie previsioni.

L'obiettivo strategico della direttiva, pertanto, è di semplificare, velocizzare, armonizzare e aumentare l'efficienza delle procedure di autorizzazione dei progetti rientranti nel suo campo di applicazione, al fine di consentire una progressione nella realizzazione della rete TEN-T.

A tal fine la direttiva europea pone in capo agli Stati membri l'obbligo di individuare una o più Autorità designate che rappresentino anche il punto di contatto per il promotore del progetto e che assicurino un buon andamento delle procedure di autorizzazione.

Ciò favorirà a livello dell'Unione europea l'interconnessione delle reti infrastrutturali e la loro interoperabilità, tenendo conto in particolare della necessità di una maggiore coesione territoriale dell'Unione.

L'intervento normativo richiesto è coerente con il programma di Governo in ragione degli obblighi di adeguamento delle infrastrutture nazionali ai requisiti, ai termini e alle condizioni previsti nei regolamenti nn. 1315/2013 e 1153/2021. In particolare, quattro dei nove Corridoi della rete TEN-T interessano l'Italia:

- il Corridoio Mediterraneo che attraversa il Nord Italia da Ovest ad Est, congiungendo Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna e Ravenna;
- il Corridoio Reno-Alpi che passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova;
- il Corridoio Baltico-Adriatico che collega l’Austria e la Slovenia ai porti dell’Adriatico di Trieste, Venezia, Ravenna e Ancona, passando per Udine, Padova e Bologna;
- il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo che dal valico del Brennero collega Trento, Verona, Bologna, Firenze, Livorno e Roma con i principali centri urbani del sud come Napoli, Bari, Cosenza, Messina e Palermo.

È, pertanto, di interesse strategico e prioritario per il Paese garantire il funzionamento e la resilienza della rete di infrastrutture e servizi di rilevanza nazionale ed internazionale, che assicuri i collegamenti fra le diverse aree del Paese, nonché con l’estero. La politica TEN-T rappresenta, quindi, un tassello fondamentale nel promuovere la libera circolazione di merci, servizi e cittadini in tutta l'Unione europea, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale tra tutti gli Stati membri e le loro regioni, nonché oltre i confini dell'UE.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo di riferimento è costituito dai seguenti provvedimenti:

- articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione;
- legge 23 agosto 1988 n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;
- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- legge 24 dicembre 2012 n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
- decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- decreto - legge 18 aprile 2019 n. 32, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e, in particolare, l’articolo 4, che prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione o per il completamento di “*interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale*”;
- decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, e successive modificazioni;
- legge 4 agosto 2022 n. 127 “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*”;
- decreto - legge 11 novembre 2022 n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204;
- decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici*”.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.*

Il decreto legislativo proposto non comporta la modifica di norme già esistenti.

Le funzioni previste per l’Autorità designata, individuata nelle direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e nei Commissari di Governo nominati ai sensi dell’art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n.32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, si inseriscono nelle competenze attualmente già attribuite ai medesimi.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è prevista rilegificazione di norme delegificate.

8) *Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.*

A oggi, non risulta siano stati presentati progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente in discussione in Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il presente decreto risulta pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti istituisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute dell'Unione, al servizio dei suoi cittadini, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e di contribuire alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità, rafforzando così il mercato interno.

In particolare, la rete transeuropea dei trasporti comprende una struttura a due livelli che si articola in una rete globale (rete *Comprehensive*) e in una rete centrale (rete *Core*); quest'ultima, costituita sulla base della rete globale, assume valore strategico per lo sviluppo delle reti. Il regolamento stabilisce l'obbligo di completare la rete centrale entro il 2030 e la rete globale entro il 2050, conferendo, in particolare, priorità ai collegamenti transfrontalieri, migliorando l'interoperabilità e contribuendo all'integrazione multimodale delle infrastrutture di trasporto dell'Unione europea.

Con la direttiva UE 2021/1187 l'Unione europea vuole determinare migliori e più adeguate misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), semplificando le procedure autorizzative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture che ricadono sulla rete e velocizzandone l'attuazione. A tal fine viene chiesto agli Stati membri di creare una (o più) "Autorità designata" e, se del caso, un'"Autorità comune" in caso di progetti transfrontalieri che riguardano due o più Stati membri dell'Unione europea.

Il testo normativo in esame risulta, infine, compatibile con le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Riguardo alla normativa in materia di reti TEN-T, non sono presenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'oggetto del presente decreto.

Si evidenzia, tuttavia, in materia di reti TEN-T, la recente sentenza della Corte di Giustizia del 16 giugno 2022, causa C-229/21, in cui la Corte, interpretando in via pregiudiziale l'articolo 15 del regolamento 1315/2013/UE, ha stabilito che la soppressione di collegamenti tra un porto interno della rete globale UE ed infrastrutture del trasporto, sia stradale che ferroviario, è vietata, salvo circostanze eccezionali. Secondo la Corte, la disposizione in argomento esorta la creazione, per quanto possibile, di molteplici collegamenti di tali porti con altri tipi di infrastrutture di trasporto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

In materia, non si rinvencono rilevanti precedenti giurisprudenziali ovvero giudizi pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si rilevano indicazioni particolarmente rilevanti sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo normativo, all'articolo 2, introduce le definizioni normative di «decisione di autorizzazione», «procedura di autorizzazione», «progetto», «progetto transfrontaliero», «promotore del progetto», «autorità designata» e «autorità comune», al fine di declinare correttamente il campo di applicazione della disciplina introdotta.

Le suddette definizioni recepiscono quelle previste dalla direttiva, seguendo lo stesso ordine e il medesimo contenuto, e risultano necessarie per comprendere il testo normativo. Non si rilevano incoerenze con le definizioni già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, nonché delle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con lo schema di decreto proposto non sono state introdotte modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento in esame non determina effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non prevede effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate né produce effetti di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

In particolare, l'articolo 10 stabilisce che il decreto non si applica ai progetti il cui procedimento autorizzativo è stato avviato prima del 10 agosto 2023.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Ai fini della redazione del presente decreto, non si è ravvisata la necessità di utilizzare dati e riferimenti statistici.